



IL DECRETO RISTORI QUATER AGEVOLA LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE

Il decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020) interviene anche in materia di rateizzazione delle cartelle prevedendo che alla presentazione della domanda di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Il decreto, inoltre, prevede la riapertura dei termini per la presentazione della domanda per chi è decaduto dal beneficio.

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgerVi

Distinti Saluti

Lo staff dello Studio De Simone - Milano

L'art. 7 del decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre) interviene sulla disciplina relativa alla dilazione di pagamento di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Tale disposizione, al netto delle modifiche recate dal decreto in esame (e dal D.L. n. 18/2020), prevede che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili.

Se le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro (per l'innalzamento di tale importo a 100.000 euro v. infra), la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà".

In caso di "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica", per ragioni estranee alla responsabilità del contribuente, la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate (per l'aumento a 10 delle rate che danno luogo alla decadenza v. infra), anche non consecutive:



- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Richieste di rateazione presentate a partire dalla data di entrata in vigore del Ristori quater

Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori quater (**30 novembre 2020**) e **fino al 31 dicembre 2021**, in deroga a quanto prevede l'art. 19, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro (e non a 60.000 euro).

Riapertura della dilazione

Il comma 5 della disposizione in esame prevede che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente all'8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per le persone fisiche con residenza, sede legale o operativa nelle zone rosse), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'art. 19 "presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione".

Esempio

Contribuente con piano di dilazione approvato nel 2018 che nel 2019 non ha più versato le rate.

Se la richiesta di rateazione viene presentata entro il 31 dicembre 2021 i carichi possono formare oggetto di una nuova dilazione. In tal caso, non è necessario saldare le rate scadute.

Anche la nuova richiesta di rateazione soggiace alle norme contenute nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dalla norma in esame.

Pertanto, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere chiesta fino ad un massimo di 72 rate mensili. L'art. 19, comma 1, stabilisce che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a



Largo Promessi sposi n.2 Milano 20142
tel 02-84800857 fax 02-36553583
web : www.studiodesimoneonline.it

Info Studio Fiscale

Circolare n. 29, del 3 dicembre 2020

60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

Tuttavia, come già detto, il comma 3 dell’art. 7 del Ristori quater prevede che con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2021, “la temporanea situazione di obiettiva difficoltà” deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

Debiti fino a 100.000 euro	Debiti superiori a 100.000 euro
Per debiti fino a 100.000 euro, la rateizzazione può essere richiesta presentandola domanda (on-line oppure tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello di rateizzazione), senza aggiungere alcuna documentazione (salvo che la società/ditta individuale non sia in liquidazione, nel qual caso è richiesta una relazione redatta da un professionista), e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.	Per debiti superiori a 100.000 euro la rateizzazione può essere richiesta dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica mediante allegazione alla domanda (on-line oppure tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello di rateizzazione) della seguente documentazione:
	<ul style="list-style-type: none"> - Persone fisiche: ISEE del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica; - ditte individuali con regimi fiscali semplificati: ISEE; - altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
La rateazione può essere chiesta fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti.	La rateazione può essere chiesta fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

Decadenza dalla rateazione

L’art. 7, comma 4 dispone che relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori quater, gli effetti



legati alla decadenza dalla dilazione per mancato pagamento di 5 rate si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

L'art. 68, comma 2-ter, del D.L. n. 18/2020 aveva già previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti decadenziali si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

La norma in esame estende questa agevolazione alle richieste di rateazione presentate a partire dalla data di entrata in vigore del Ristori quater.

Effetti della decadenza dalla rateazione (art. 19, comma 3, D.P.R. n. 602/1973)

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 e per quelli derivanti da istanze presentate dall'entrata in vigore del Ristori quater, questi effetti si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

Esempio

1) Soggetto con piano di dilazione in corso alla data dell'8 marzo 2020; mancato pagamento di 6 rate	Decadenza dalla rateazione: no
2) Soggetto già decaduto dalla rateazione per mancato pagamento di 5 rate, che presenta una nuova istanza di rateazione; mancato pagamento di 6 rate	Decadenza dalla rateazione: no
3) Soggetto che presenta un piano di rateazione a partire dall'entrata in vigore del decreto Ristori quater; mancato pagamento di 6 rate	Decadenza dalla rateazione: no

Effetti della domanda di rateazione

L'art. 7, comma 1, del decreto Ristori quater riformula disposizioni già previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, stabilendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza (disposizione nuova);



Largo Promessi sposi n.2 Milano 20142
tel 02-84800857 fax 02-36553583
web : www.studiodesimoneonline.it

Info Studio Fiscale


Circolare n. 29, del 3 dicembre 2020

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre, viene ribadito che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Effetti presentazione istanza di rateazione



Somme di cui all'art. 48-bis

L'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 prevede, in capo alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica, l'obbligo di verificare la sussistenza di eventuali inadempienze, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Il nuovo comma 1-quater 1 dell'art. 19, inserito dall'art. 7 del decreto Ristori quater, sancisce che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione.

Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l'argomento.

Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate.

Studio De Simone, Milano.